

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 230-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE CUZARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Sanità

NELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1963

Comunicata alla Presidenza il 20 aprile 1964

Provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della
bieticoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura costituisce un massiccio sforzo inteso alla incentivazione della produzione, conservazione e distribuzione. Esso, dopo essere stato discusso a fondo, in sede redigente, dalla 8^a Commissione legislativa, viene, a richiesta di alcuni commissari, alla discussione in Aula.

Il lavoro preparatorio è risultato quindi particolarmente elaborato ed approfondito sui temi tecnici ed economici ed è stata anche chiara la volontà della maggioranza di procedere a interventi per la produzione unitariamente considerata, con accentuato rilievo e preferenza negli interventi in favore delle aziende diretto-coltivatrici, ma in una serena considerazione dei diritti, delle aspettative e delle garanzie e riconoscimenti costituzionali.

Come premessa al provvedimento che, pur nel suo aspetto congiunturale non può prescindere per alcuni interventi dai più lunghi tempi di variazione caratteristici, va detto che alcune previsioni fra le più autorevoli di economisti, non hanno trovato verifica nei saggi di incremento reali della produzione lorda vendibile e che comunque i consumi hanno preceduto, e di gran lunga, detti incrementi.

Fattori psicologici, e il persistere della disarmonia tra redditi di diversi settori produttivi, hanno posto in maggior rilievo la lentezza, dovuta anche a motivi strutturali, dell'adeguamento del settore agricolo alle esigenze di una dinamica economica di mercato e la necessità di ulteriori interventi.

La zootecnia

La produzione della carne ha avuto un andamento irregolare, con un modesto aumento del patrimonio bovino negli anni 1961 e 1962 e una diminuzione successiva ancor più aggravata dalla maggior percentuale di bovini da latte rispetto a quelli da carne.

Le ragioni di questo andamento discendente sono molteplici e ad esse, sia pure in

vista principalmente della necessità di adeguare la produzione alla esigenza di ridurre l'uscita di valuta, si propone di porre immediato freno l'attuale disegno di legge del Governo.

Sono noti il pesante andamento delle malattie dei bovini, incidenti e sulla produzione carnea, sia per la sterilità che per il diminuito accrescimento, e sulla qualità della produzione lattiera, che ha risentito in maniera grave della presenza allarmante della tubercolosi bovina nelle zone di massima produzione.

È qui, per inciso, da notare che le discussioni in Commissione non hanno potuto sottolineare che la trasformazione degli animali in macchine per fare il latte in una esacerbata visione produttivistica in zone ben identificate, ha portato alla vita dei soggetti nella più rigida stabulazione il che ha avuto peso notevolissimo sulla curva ascensionale della tubercolosi bovina.

Attraverso la diffusione nelle zone del meridione e delle isole di soggetti delle stesse razze non assoggettati spesso alla prova della tubercolina, il fenomeno si è esteso ai territori meridionali in cui alla maggior produzione lattiera conseguente ha fatto riscontro un aumento della presenza apprezzabile di bacilli della tubercolosi bovina.

Il relatore manifesta la propria fiducia che questa e la parallela legge del risanamento zootecnico, già approvata dalla Camera, consentendo interventi più pronti e dando i mezzi finanziari occorrenti, ove si operi in stretta collaborazione tra gli organismi dell'agricoltura e quelli della sanità, potranno modificare profondamente la situazione.

Ma le ragioni dell'accentuato depauperamento del patrimonio bovino sono dovute anche a motivi che vanno considerati partitamente zona per zona.

Nell'Italia settentrionale l'estensione delle colture protette continua a sottrarre alla zootecnia le sue zone più idonee.

La minor applicazione di mano d'opera conseguente alla larga meccanizzazione, la garanzia di prezzo — remunerativo in tali condizioni — le larghe possibilità di assor-

bimento del mercato libero a seguito dell'applicazione dei prezzi che vi consentono la concentrazione dell'industria molitoria, sono ovviamente altrettanti argomenti in favore dell'investimento a grano di vaste zone del Nord pur di vocazione zootecnica.

La zootecnia si spinge in conseguenza sempre più verso l'altro e lì incontra il proprio limite nella difficoltà di pascolo, nel prezzo elevato dei mangimi, nella scarsità di mano d'opera idonea, anche per le remore psicologiche che la vita del giovane salariato o del coltivatore in aziende mal corredate, e marginali per reddito, oltre che distanti dai centri di inurbamento, comporta.

Il disegno di legge propone interventi idonei a conseguire un aumento di produzione carnea e lattiera, in tempi il più possibile ristretti, col favorire:

riduzioni di costi produttivi e approvvigionamenti base attraverso l'importazione di soggetti per l'allevamento da carne;

la limitazione all'abbattimento dei capi di peso inferiore a un certo limite, fatte salve le zone tipiche della produzione dei vitelli da latte e dei « sanati »;

decisi interventi intesi al risanamento del bestiame;

una modernizzazione delle strutture fisse occorrenti all'allevamento;

il miglioramento dell'insediamento dei lavoratori nelle aziende;

interventi, sia pure in misura ancora limitata, per l'acquisto di mangimi;

una serie di interventi intesi a sviluppare gli allevamenti ovinj e avicoli, ingiustamente sottovalutati i primi, le cui possibilità di contribuire allo approvvigionamento alimentare possono essere più razionalmente sfruttate.

Infatti con il richiamo all'articolo 17 della legge n. 454 sono ammessi a contributo gli acquisti di bestiame, il finanziamento di piani aziendali, le opere e attrezzature necessarie al funzionamento di nuclei e centri di al-

levamento, gli acquisti per costituzione e miglioramento di allevamenti avicoli.

Attraverso i finanziamenti ex legge 1367 del 27 novembre 1956, richiamata dalla Commissione solo per gli articoli 1 e 2, è prevista la concessione di contributi a cooperative e consorzi di piccoli allevatori per attività intese allo sviluppo zootecnico, per attività di risanamento e di profilassi, specie nelle zone di produzione dei soggetti destinati all'allevamento e per le razze da latte, secondo un piano annuale ministeriale.

La stessa legge prevede l'intensificazione della dimostrazione pratica e dell'assistenza tecnica che, per auspicio di tutti, dovrà capillarizzarsi attraverso metodi e relazioni umane improntate a quelli delle gloriose cattedre ambulanti dell'agricoltura.

E da prevedersi infine che un attingimento da parte dei produttori all'articolo 5 della legge anche per la costruzione di macelli, porti a un obiettivo «superamento della situazione della costosa gestione monopolistica di taluni servizi e a una ristrutturazione dell'industria della macellazione » (INEA).

Tutti questi sforzi come quelli relativi agli altri settori in esame devono essere sorretti dallo sforzo di umanizzazione di rapporti burocratici, di divulgazione, di assistenza.

La discussione in Commissione ha posto in evidenza che troppi « tempi tecnici » per adempimenti e documentazione, controlli preventivi e successivi, se pur necessari, rendono ancora lento il fluire delle provvidenze verso le zone più attivamente e direttamente impegnate nella produzione, se non addirittura il passaggio delle idee dagli studi ed esperimenti all'applicazione fiduciosa nelle piccole e medie aziende.

E infine è stata sottolineata ripetutamente e unanimemente l'esigenza dell'associazione economica tra i produttori, soprattutto in forma cooperativistica e consorziale, indispensabile per la razionalizzazione della produzione e la vita stessa di vaste zone, anche le meno depresse, dando atto al Governo degli sforzi costantemente compiuti in tale direzione.

PATRIMONIO ZOOTECNICO

(in migliaia di capi)

	1961	1962	1963
Bovini	9.845	9.827	9.380
Ovini	8.231	8.087	9.100
Pollame	93.000	98.000	105.000
Uova	669.000	687.100	—

IMPORTAZIONI DI CARNI

(in migliaia di quintali)

	1961	1962	1963
<i>Carne bovina</i>	538.000 pari a L. 16 miliardi	947.000 pari a L. 36 miliardi e mezzo	2.589.870
<i>Pollame macellato</i>	76.000 pari a L. 2 miliardi e 800 milioni	48.000 pari a L. 2 miliardi	44.000
<i>Uova</i>	(valore in lire) 27 miliardi e 600 milioni	(valore in lire) 26 miliardi e 400 milioni	

L'olivicoltura

Il secondo grande settore di intervento della legge è quello dell'olivicoltura: le importazioni di olio di oliva e di semi oleaginosi hanno pesato per oltre 45 miliardi sulla bilancia commerciale. L'olivicoltura, risorsa tradizionale della collina arida mediterranea, deve superare le difficoltà che le vengono e da insiti fattori organizzativi influenti sui costi di produzione, e dal modo con cui — in una pur insuperabile visione globale dei problemi dell'alimentazione umana considerati sotto un aspetto di disponibilità indifferenziata — viene agevolata psicologicamente la sostituzione dell'olio d'oliva con gli oli di semi anche prodotti dalle nazioni africane associate ai Sei.

L'esame degli interessanti esperimenti di allevamenti dell'ulivo meno tradizionali, che hanno già trovato in altri paesi diffusione, potrà dare ulteriori indicazioni per orientamenti futuri delle colture.

Già l'esame dei dati della resa unitaria dà una sommaria dimostrazione della influenza determinante della razionalizzazione colturale, soprattutto concimazione, lotta anti-parassitaria e, là dove è possibile in relazione al milione e 326.170 ha. di coltura pro-

miscua, dislocata in gran parte in tormentate zone della Liguria e del Mezzogiorno, degli apporti della meccanizzazione.

Resta pur sempre valida, in relazione alla giacitura collinare e ai terreni aspri su cui prospera la gran parte degli oliveti, l'affermazione che « la tradizione della coltura olivicola in collina è stata per troppo tempo collegata alla bassa remunerazione della mano d'opera e alla azienda coltivatrice, da cui oggi si allontanano le forze giovani ».

E nell'anno in corso la penuria di mano d'opera è stata sensibile nel periodo della raccolta: si può ben dire che in mancanza di una adeguata organizzazione e in presenza di fenomeni di riduzione della occupazione femminile in agricoltura — sia per la presenza favorita di altre fonti di occupazione (al Nord), che per l'influenza dell'accrescimento del reddito familiare prodotto dal capo famiglia (rimesse da emigrazione al Sud), i costi hanno pesato in maniera superiore alle previsioni sul prodotto e che parte di questo non è stato tempestivamente raccolto.

Occorre che anche gli olivicoltori, e tutto l'articolato della legge in esame tende anche a facilitarlo, si adeguino, con una orga-

nizzazione cooperativistica del settore, alle esigenze di una riduzione di costi possibile e di una riduzione al minimo delle oscillazioni dei prezzi, conseguenti alla favorevole congiuntura della produzione, indipendentemente dalle facilitazioni C.E.E.

In questo campo i risultati dell'organizzata lotta antidacica e quelli, sia pure ancora non definiti totalmente, degli oleifici sociali dell'Ente Puglie con la loro capacità di conservazione e commercializzazione, sono esempi positivi da additare sia per una loro generalizzazione, che come stimolo a procedere verso la soluzione in forma associativa, di altri problemi del settore.

Come si nota dalla tabella che segue, il prodotto di olio nel 1963 è stato superiore a quello stesso del 1961.

Tenendo conto degli accresciuti consumi, la rivalutazione della olivicoltura può quindi consentire un attingimento più largo al mercato interno per il fondamentale settore dei grassi e va ricordato che un mancato intervento immediato avrebbe il grave risultato di scoraggiare pratiche colturali tanto più necessarie dopo una favorevole annata, con conseguenze sul piano economico, sociale e finanziario facilmente rilevabili.

L'articolo 7 dispone nuovi stanziamenti (8 miliardi) per le operazioni e gli impianti previsti dall'articolo 14 della legge 2 giugno 1961 e per la meccanizzazione, oltre a premi

per stimolare la invenzione di macchine raccoglitrici, mentre l'articolo 10 provvede a nuovi stanziamenti per la difesa fitosanitaria e la lotta antiparassitaria alla cui generalizzazione sono legate quantità e qualità della produzione olearia.

L'articolo 8 tende in particolare a favorire, richiamando l'articolo 20 della legge citata, la nascita e il funzionamento di impianti collettivi di conservazione, trasformazione, fino alla vendita diretta delle olive e dei derivati in un ciclo che consenta l'utilizzo degli utili nel settore agricolo e favorisca, con prezzi ridotti, i consumatori.

Va qui rilevato che la preferenza data alle norme del Piano verde in rapporto alla prima formulazione che faceva riferimento alla legge 26 luglio 1956, n. 839, è dovuta, oltre che alla volontà di una direttiva unitaria negli interventi, in un affinamento della tecnica applicativa di tale legge fondamentale che costituisce un « intervento grazie al quale è possibile per la prima volta una impostazione di assieme dei problemi dell'agricoltura », anche alla maggior ampiezza e completezza degli interventi stessi nella formulazione della legge del 1961.

Valgono qui, dato l'accento posto da alcuni Commissari sulla maggior scioltezza applicativa della legge n. 839, le notazioni di carattere generale esposte nella parte relativa alla zootecnia.

	1961	1962	1963
a) Superfici a coltura (in migliaia di ha)			
specializzata	920	924	—
promiscua	1.397	1.397	—
b) produzione olio (in migliaia di quintali)	3.941	2.998	4.500 (1)

(1) Dati di stima non definitivi.

Importazioni

a) Olio di oliva per consumo interno (q.li)	604.292	15.379 (1)	65.963 (1)
b) Oli e grassi alimentari (q.li)	276.048	355.992	—

(1) Al netto delle temporanee importazioni.

Produzione nazionale di oli (da semi importati) (in migliaia di quintali, al lordo dei prodotti industriali) . . .

— 1.944 (2)

(2) Per il 1963 la stima è di 2.100.

La bieticoltura

Il consumo dello zucchero, per effetto dei maggiori consumi diretti (indice apparente DOXA 25 Kg. *pro capite*, contro i 20 del 1959) nel quadro del miglioramento generale dell'alimentazione e per l'espansione dell'industria dolciaria, ha toccato nel 1963 quasi i tredici milioni di quintali.

L'importazione di zucchero è passata, dai 242.301 quintali del 1962 ai 2.700.000 quintali del 1963.

Nell'ultimo triennio la superficie investita a bietole non ha subito variazioni di rilievo: aumento e diminuzione della produzione sono stati determinati in buona parte dall'andamento stagionale.

Il maggior prezzo di cessione per quintale-grado della barbabietola da zucchero fissato dal C.I.P. per il 1964, anche se ritenuto solo parzialmente compensativo da parte dei bieticoltori (e a quanto appare dai giornali finanziari anche dalla Regione sarda ove sarebbe stato presentato un progetto di legge regionale contemplante « premi » sui conferimenti di bietole all'industria) ha evitato l'infiacchimento del settore.

Viene data ora la possibilità di fruire in larga misura di contributi per l'intensa mec-

canizzazione delle aziende, anche con l'introduzione di un principio nuovo in questo tipo di legislazione, che riconosce realisticamente l'economicità dei servizi resi da « padroncini-coltivatori » consentendo il pieno impiego delle macchine operatrici del coltivatore su più aziende (art. 9), con la correlativa riduzione dei costi di ammortamento e gestione.

La bieticoltura d'altronde, razionalizzata secondo vedute ampie nelle operazioni di semina, diradamento e raccolta, con seminatrici di precisione, ottenimento di varietà di sementi sempre più adatte al Mezzogiorno e resistenti alla prefioritura anche nelle particolari condizioni stagionali di talune annate, è coltura dalle prospettive favorevoli.

La valutazione dei suoi costi e dei prezzi da applicare al prodotto finito (tenendo conto che il prezzo dello zucchero va considerato sotto il profilo di esigenze sociali e sanitarie che ne consigliano il larghissimo consumo dirà se questa coltura rientra in quelle prospettive di allineamento indicate nella relazione del professor Saraceno al XX Congresso delle Bonifiche in Napoli.

Anche per quanto attiene alla lotta anti-parassitaria e alla difesa fitopatologica la legge prevede incrementi di stanziamento dell'ordine di 1 miliardo e 500 milioni da utilizzarsi per l'olivo e la bietola.

Bieticoltura (superf. in ha)	1961	1962	1963
nord	167.624	165.130	173.590
centro	18.637	18.821	21.195
sud	40.323	41.520	34.857
TOTALE	226.584	225.471	229.542
Produzione (in migliaia di quintali)			
a) per l'industria	67.776	67.954	76.670
b) per alimentazione bestiame	2.941	3.419	2.151
Importaz. zucchero (in migliaia di quintali)	222	242	2.700 (1)

(1) Non definitivo.

A conclusione il vostro relatore vi invita, onorevoli colleghi, a dare voto favorevole al disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione.

CUZARI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi in ragione di lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 10 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65 e di lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1965-66 per attuare interventi diretti all'incremento, al miglioramento ed al risanamento del patrimonio zootecnico, mediante:

a) la concessione di contributi ad allevatori, singoli o associati, e ad enti, per l'esecuzione di iniziative dirette allo sviluppo zootecnico aziendale per determinate razze di bovini e per la corresponsione di premi per l'allevamento di giovenche selezionate portate al primo parto, con le modalità e nelle misure che saranno fissate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

b) la concessione di contributi ad allevatori singoli o associati e ad enti per lo svolgimento di iniziative connesse al risanamento del bestiame da latte in determinate zone e per determinate specie di animali;

c) la concessione di contributi per la sostituzione, con soggetti selezionati, di animali abbattuti a scopo di miglioramento e risanamento zootecnico;

d) lo svolgimento di un'azione preventiva per assicurare la salubrità degli allevamenti del bestiame in selezione, con particolare riferimento alle razze bovine da latte.

Gli interventi previsti dalle lettere c) e d) saranno attuati in conformità di un piano triennale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero della sanità.

La misura dei contributi di cui alla lettera c) sarà determinata tenendo anche conto dell'eventuale indennità di abbattimento corrisposta dall'Autorità sanitaria.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi in ragione di lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 2,5 miliardi nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 7,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1965, di lire 10 miliardi annui in ciascuno degli esercizi 1966 e 1967 e di lire 5 miliardi nell'esercizio 1968, per attuare interventi diretti al risanamento, al miglioramento e all'incremento del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo agli allevamenti di bovini, secondo le norme degli articoli 1 e 2 della legge 27 novembre 1956, n. 1367, e dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Segue: *Testo del Governo.*

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per incrementare il « fondo di rotazione » istituito dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia.

Ai prestiti concessi con le disponibilità di cui al presente articolo si applica il disposto del 6° comma dell'articolo 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Segue: *Testo della Commissione.*

Art. 2.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i Comitati regionali di cui all'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, può essere vietata per determinati periodi di tempo e, ove occorra, per zone determinate, la macellazione dei vitelli e dei vitelloni che abbiano un peso inferiore a quello che sarà indicato con lo stesso provvedimento.

Nel decreto ministeriale potranno essere stabilite limitazioni all'applicazione del divieto suddetto in relazione a determinate razze di bovini o ai sistemi di allevamento ed alle situazioni aziendali di singole zone.

Il divieto di cui ai precedenti commi può essere disposto quando, in relazione all'andamento dei prezzi della carne o a diminuzioni della consistenza del patrimonio zootecnico nazionale, si renda utile prolungare il periodo di allevamento dei vitelli e vitelloni per soddisfare le esigenze alimentari della popolazione.

Chi macella o fa macellare vitelli o vitelloni in violazione del suddetto divieto è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni capo abbattuto, salvo che l'abbattimento sia effettuato in seguito ad un'autorizzazione dell'Autorità sanitaria o in attuazione di un piano di risanamento zootecnico sotto il controllo della medesima autorità o degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963-64, la spesa di lire 5 miliardi per incrementare il « fondo di rotazione » istituito dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia.

Identico.

Segue: *Testo del Governo.*

Art. 3.

È autorizzato il limite di impegno di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65 per la concessione, ai termini dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e connesse strutture ed attrezzature, ivi comprese le attrezzature mobili complementari, nonché per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di alloggi per i salariati fissi addetti all'attività zootecnica.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1963-1964, lire 2.000 milioni negli esercizi dal 1964-1965 al 1994-95 e lire 1.000 milioni nell'esercizio 1995-96.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, per

Segue: *Testo della Commissione.*

Art. 4.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste saranno stabilite le condizioni e le norme per la concessione dell'esenzione doganale di cui all'articolo 6 della citata legge 8 agosto 1957, n. 777, anche per il bestiame acquistato senza agevolazioni creditizie o contributive statali.

Sono autorizzati i limiti di impegno per complessive lire 2.000 milioni, in ragione di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1963-64 e di lire 500 milioni, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per la concessione, ai termini dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario destinati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e connesse strutture ed attrezzature, ivi comprese le attrezzature mobili complementari, nonché per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di alloggi per i salariati fissi addetti all'attività zootecnica.

I mutui agevolati saranno concessi, con preferenza, per organiche iniziative intese a costituire efficienti aziende a prevalente indirizzo zootecnico o ad introdurre razionali sistemi e tecniche di allevamento, con particolare riguardo ai settori bovino, ovino e avicolo.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1963-64, di lire 1.000 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 2.000 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1994, di lire 1.500 milioni nel 1995 e di lire 500 milioni nel 1996.

Art. 5.

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi nell'esercizio 1963-64 e di lire 1 miliardo, rispettivamente,

Segue: *Testo del Governo.*

la concessione di contributi, ai termini dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, numero 454, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti. In tali impianti si intendono compresi i macelli.

Per gli stessi impianti possono essere altresì concessi i mutui integrativi di cui al 2° e 3° comma del citato articolo 20 della legge n. 454. Nel caso di mutui integrativi assistiti da concorso statale l'onere relativo farà carico al limite d'impegno previsto dal precedente articolo 3.

Art. 5.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, in ragione di 500 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di interventi relativi al settore zootecnico.

Art. 6.

È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 4 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65 e di lire 2 miliardi nell'esercizio finanziario 1965-66, per l'attuazione di interventi diretti al miglioramento, all'incremento e alla difesa dell'olivicultura, secondo le disposizioni della legge 26 luglio 1956, n. 839, nonchè per la concessione, nella misura massima prevista dall'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi nelle spese per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli oliveti e per la raccolta delle olive.

Ai fini della concessione di tali contributi si applica la norma di cui al 2° comma del citato articolo 18.

Segue: *Testo della Commissione.*

nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per la concessione di contributi, ai termini dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti. In tali impianti si intendono compresi i macelli e i mangimifici.

Per gli stessi impianti possono essere altresì concessi i mutui integrativi di cui al secondo e terzo comma del citato articolo 20 della citata legge n. 454. Nel caso di mutui integrativi assistiti dal concorso statale l'onere relativo farà carico al limite di impegno previsto dal precedente articolo 4.

Art. 6.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, in ragione di 500 milioni nell'esercizio 1963-1964 e di lire 250 milioni, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per l'attuazione di interventi relativi al settore zootecnico, ai sensi del secondo comma, prima parte, dell'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 7.

È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi, in ragione di 2 miliardi, rispettivamente, nell'esercizio finanziario 1963-64, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e negli esercizi 1965 e 1966, per l'attuazione di iniziative nonchè per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in favore di imprenditori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti singoli od associati, per il miglioramento e l'incremento dell'olivicultura.

I contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di macchine per la coltivazione degli oliveti e per la raccolta delle olive, nella misura prevista dall'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Ai fini della concessione di tali contributi si applica la

Segue: *Testo del Governo.*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà erogare, sugli stanziamenti iscritti nel suo bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, una somma non superiore a 50 milioni di lire per conferire premi in denaro, a seguito di pubblico concorso, agli inventori di nuove o più perfezionate macchine per la raccolta delle olive.

Art. 7.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di 1 miliardo in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, per la concessione di contributi, ai termini dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, numero 454, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la conservazione, lavorazione e trasformazione delle olive e la diretta vendita al consumo dei prodotti e sottoprodotti della lavorazione.

Per i predetti impianti possono essere altresì concessi i mutui integrativi di cui al secondo e terzo comma del citato articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 8.

È autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, in ragione di lire 1.500 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 2.000 milioni nell'esercizio 1964-65 e di lire 2.500 milioni nell'esercizio 1965-66, per la concessione di contributi per l'acquisto di macchine ed annesse attrezzature occorrenti per le operazioni di semina, di diradamento e di raccolta delle bietole, a favore di agricoltori singoli ed associati, con particolare riguardo ai coltivatori diretti, mezzadri, e coloni, titolari di piccole aziende e cooperative agricole, nonchè per l'acquisto delle predet-

Segue: *Testo della Commissione.*

norma di cui al secondo comma del citato articolo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà erogare, per ciascun esercizio finanziario, sugli stanziamenti relativi all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, una somma non superiore a 50 milioni di lire per conferire premi in denaro, a seguito di pubblico concorso, agli inventori di nuove o più perfezionate macchine per la raccolta delle olive.

Art. 8.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di 1 miliardo nell'esercizio 1963-1964 e di lire 500 milioni, rispettivamente, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'esercizio 1965, per la concessione di contributi, ai termini dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la conservazione, lavorazione e trasformazione delle olive e la diretta vendita al consumo dei prodotti e sottoprodotti della lavorazione.

Identico.

Art. 9.

È autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, in ragione di lire 1.500 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64, di lire 1.000 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 2.500 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1966, per la concessione di contributi per l'acquisto di macchine ed annesse attrezzature occorrenti per le operazioni di semina, di diradamento, di diserbo e di raccolta delle bietole, a favore di agricoltori singoli od associati, con particolare riguardo ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari di piccole aziende e

Segue: *Testo del Governo.*

te macchine ed attrezzature destinate alla costituzione di centri di meccanizzazione promossi da enti di colonizzazione, da consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario.

I contributi potranno concedersi sino alle aliquote massime previste dal primo comma dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e con l'osservanza di quanto stabilito dal secondo comma dello stesso articolo 18.

Art. 9.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo in ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, per spese dirette alla difesa delle colture olivicole dai parassiti animali o vegetali, nonché per la concessione di contributi a favore di cooperative, enti, associazioni, istituti ed agricoltori che attuino direttamente tale difesa.

È autorizzata altresì la spesa di lire 1 miliardo, in ragione di 500 milioni in ciascuno degli esercizi sopra indicati, al fine di attuare nei modi previsti dal primo comma, gli interventi di difesa fitosanitaria a favore della bieticoltura.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle Regioni a statuto speciale.

A tal fine il Ministro per l'agricoltura e per le foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti in favore delle Regioni stesse.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti da bollo.

Segue: *Testo della Commissione.*

cooperative agricole per l'acquisto delle predette macchine ed attrezzature destinate alla costituzione di centri di meccanizzazione promossi da enti di colonizzazione, di consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario.

Identico.

I contributi potranno concedersi anche alle aziende agricole che, ai fini di un più economico impiego delle macchine utilizzino le medesime anche per conto terzi.

Art. 10.

In relazione alle maggiori esigenze della difesa antiparassitaria e fitosanitaria nei settori dell'olivicoltura e della bieticoltura è aumentata di lire 1.500 milioni per l'esercizio 1963-64 e di lire 750 milioni, rispettivamente, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Soppresso.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche a favore delle Regioni a statuto speciale.

Identico.

Identico.

Segue: *Testo del Governo.*

La concessione, la liquidazione ed il pagamento dei contributi e dei concorsi statali previsti dagli articoli 1, 3, 6, 8 e 9 della presente legge sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Le somme stanziare ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell'esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 11.

All'onere di lire 19 miliardi e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Segue: *Testo della Commissione.*

La concessione, la liquidazione ed il pagamento dei contributi e dei concorsi statali previsti dagli articoli 1, 4, 7 e 9 della presente legge sono regolati dalle disposizioni dell'articolo 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Identico.

Art. 12.

All'onere di lire 19 miliardi e 500 milioni a carico dell'esercizio 1963-64 ed a quello di lire 9.000 milioni a carico del periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si fa fronte, rispettivamente, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, e con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo predetto, per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Identico.